

Prot. n. 38/2020SR

Torino, 5 novembre 2020

Al Direttore della CTR Piemonte
Dr.ssa Sciaudone

Oggetto: Disposizione prot. n. 3194 del 04.11.2020. Richiesta di annullamento e ritiro in autotutela.

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza in modo indiretto della disposizione in oggetto indicata rubricata **“Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 – Misure organizzative di lavoro agile dal 2 novembre – 31 dicembre”** inviata per mezzo mail ai dipendenti della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Preliminarmente riteniamo, stante l'oggetto nonché gli atti citati nella premessa della disposizione, che la stessa **doveva essere inviata per informazione alle OO.SS.** così come previsto dall'art. 4 CCNL in modo da poter attivare, se ritenuto necessario, la contrattazione integrativa disciplinata dall'art. 7 CCNL. Infatti, la disposizione trae origine dal Protocollo Disciplinare nazionale del 19 ottobre u.s. e attiene anche a misure di sicurezza volte a fronteggiare la pandemia in atto. Il non averla inviata alle OO.SS. viola la correttezza e la buona fede nei rapporti sindacali, oltre a rappresentare un pregiudizio e una limitazione all'azione e alle prerogative di cui siamo titolari.

Entrando nel merito, notiamo che, nonostante sia datata 4 novembre, non recepisce il DPCM del giorno precedente, peraltro parecchio preannunciato dagli organi di stampa, contenente misure ancora più restrittive, tramite la creazione di zone differenziate del territorio nazionale, di quelle adottate con analoghi e precedenti atti normativi. Ieri sera, durante la conferenza stampa, il Presidente del Consiglio oltre a illustrare le misure contenute nel nuovo DPCM, ha ufficializzato che il Piemonte – notizia anche questa nell'aria – ricade, a partire da venerdì, all'interno della zona cd. “rossa”, riportandoci in una situazione di *lockdown*. Anche per quanto riguarda il lavoro pubblico. L'art 3, comma 4, lett. i), del predetto DPCM prevede che *“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.”*

Sinceramente facciamo fatica a comprendere il perché la disposizione risulti monca del DPCM del 3 novembre. Non vogliamo affatto pensare che sia stata emanata appositamente in fretta per “anticipare” i contenuti della normativa. Rimane il punto che la disposizione di servizio, imponendo *sic et simpliciter* un numero massimo di rientri mensili, a nostro giudizio, confligge con l’art. 3 citato, che impone all’amministrazione di individuare le attività indifferibili e limitare la presenza fisica dei lavoratori in ufficio ad obiettive e motivate esigenze di erogazione dei servizi.

Ma la disposizione di servizio contiene altri punti che confliggono con norme superiori.

Ci riferiamo, ad esempio, alla fascia di contattabilità che viene prevista per tutti indistintamente dalle 9 alle 13, mentre il Disciplinare nazionale del 19 ottobre prevede che venga concordata dal lavoratore con il proprio superiore. Inoltre, dal tenore letterale, emerge come essa sia una assoluta necessità di presenza obbligatoria: ciò in contrasto con l’art. 5 del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica. Inoltre, impedisce al dipendente di assentarsi per cause astrattamente riconducibili ad ipotesi disciplinate dagli art. 32 e 35 CCNL. Questa ulteriore compressione non trova alcuna copertura giustificativa perché in aperto contrasto con le regole vigenti.

Anche la parte relativa al monitoraggio appare come travalicante i confini tracciati dalle richiamate norme superiori. Le ricordiamo che il dipendente della CTR del Piemonte non è un lavoratore autonomo che “si sceglie liberamente il lavoro” ma svolge i compiti assegnati dal proprio superiore gerarchico. Quindi l’ufficio è perfettamente a conoscenza della tipologia di lavoro e del carico gravante su ciascuno. Non comprendiamo pertanto la richiesta, o meglio l’imposizione di report dettagliati che sono anche sintomatici di una non ottimale organizzazione interna.

Altra parte che suscita perplessità è quella relativa alle ferie. Ci limitiamo a rammentare che l’art. 28 del CCNL prevede come unico limite alla fruizione le esigenze di servizio. Escludere a priori la possibilità di fruizione di ferie, magari per impegni sopravvenuti, nei giorni di rientro “salvo che la richiesta non sia omnicomprensiva di almeno 5 giorni consecutivi” introduce dei vincoli ultronei, pertanto vietati, rispetto alle regole contrattuali.

Per quanto sopra Le chiediamo di voler provvedere, senza indugio, al ritiro in via di autotutela della disposizione di servizio prot. n. 3194 del 04.11.2020.

Ci sia consentita una annotazione a margine. **Dal testo del provvedimento criticato traspare una certa sfiducia nei confronti del personale tutto, che viene additato come fannullone e incline a profittare della situazione per venire meno ai propri doveri di ufficio.** Un simile atteggiamento non lo condividiamo. Se

alcuni colleghi sono venuti meno ai propri obblighi, riteniamo opportuna la necessità di reazione. Siamo una O.S. seria che auspica una PPAA efficiente e necessaria al Paese: eroghiamo servizi utili alla collettività e siamo, noi dipendenti, al servizio esclusivo della Nazione. Il lavoratore infedele o che viene meno ai propri obblighi, deve essere sanzionato secondo le norme e gli strumenti vigenti. **Non ci stiamo a criminalizzare l'intera categoria o assecondare provvedimenti che colpiscono tutti, riducendo e limitando i diritti di quanti svolgono il proprio lavoro con onestà e dedizione.**

Sicuri di un Vostro puntuale interessamento porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinamento Regionale Piemonte
FLP Ecofin – Agenzie Fiscali
f.to Michele A. Di Martino

